

**AS1105 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE RICHIESTA NELL'AMBITO DELLA  
PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA DA FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI  
AUTOMOBILISTICI SRL PER LA RICERCA DI SOCIETA' DI SELEZIONE DI  
PERSONALE**

Roma, 11 dicembre 2013

Ferrovie del sud est e servizi automobilistici S.r.l.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dalla società Ferrovie del sud est S.r.l. relativa al requisito di articolazione territoriale richiesto per l'ammissione alla procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 163/06 per la ricerca di società di selezione di personale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 dicembre 2013, ha inteso esprimere le seguenti considerazioni ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'Autorità osserva che, in generale, requisiti che impongono, ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, l'obbligatorio stabilimento in un dato territorio delle società interessate, sono suscettibili di restringere la concorrenza, laddove si tratti di limitazioni non necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

Tanto premesso, la richiesta della presenza di almeno una filiale ubicata in una tra le province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto, già al momento dell'offerta, risulta idonea a limitare sensibilmente la possibilità di partecipazione alla procedura da parte di società stabilite al di fuori delle aree territoriali individuate.

Al riguardo, si rileva che laddove ricorra l'esigenza della presenza nel territorio del soggetto che erogherà il servizio richiesto, questa potrà essere adeguatamente soddisfatta in un momento successivo all'aggiudicazione della procedura, in modo da non restringere ingiustificatamente il novero delle società potenziali partecipanti alla gara.

L'Autorità auspica, pertanto, che la Società in indirizzo voglia tener conto delle osservazioni svolte, procedendo ad una revisione in senso pro - concorrenziale della procedura esaminata.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---